



COMUNE DI COGGIOLA

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47

OGGETTO:

**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE
DELLE CENERI**

L'anno duemilaotto addi trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---|----------|
| 1. FOGLIA BARBISIN Gianluca - Sindaco | Sì |
| 2. ANGELINO Franco - Vice Sindaco | Sì |
| 3. CAPRI Giovanni - Assessore | Sì |
| 4. FACCIOTTO Luigi - Assessore | Sì |
| 5. CAROLA Giuliano - Consigliere | Sì |
| 6. BORA BARCHIETTO Pierangela - Assessore | Sì |
| 7. ALCIATO Alessandro - Consigliere | No |
| 8. PENNA Carlo - Consigliere | Sì |
| 9. MINA Luciano - Consigliere | Sì |
| 10. PEROTTO Alan - Consigliere | Sì |
| 11. AIMONE CESCHIN Marco - Consigliere | Sì |
| 12. ALLERA Pier Angelo - Consigliere | Sì |
| 13. GIACHINO Gian Giacomo - Consigliere | Sì |
| | |
| Totale Presenti: | 12 |
| Totale Assenti: | 1 |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSINI dr.ssa Mariella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FOGLIA BARBISIN Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Sulla proposta di cui sopra:

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza del Responsabile del Servizio Tecnico, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 – 2° comma – del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle proprie competenze.

Il Segretario Comunale
dr.ssa Mariella Rossini

IL SINDACO

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale tenendo presente le norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127» e successive modificazioni;
- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» e successive modificazioni;
- alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri»;

DATO ATTO che sullo schema di regolamento proposto il coordinatore sanitario della competente azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.) con nota n. 2678, in data 23/06/2008 ha espresso parere favorevole;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

VISTO il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

VISTO i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: «Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

VISTO l'art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Articolo 7-bis Sanzioni amministrative. (aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3):

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. (comma così inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50). La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

VISTO lo statuto comunale;

DATO ATTO che sul presente Regolamento si è espressa favorevolmente la Commissione per la stesura dei Regolamenti in data 20 marzo 2008, il cui verbale è depositato agli atti d'Ufficio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 – 2° comma – del D.Lgs. n. 267/2000,

PROPONE

1°) **DI APPROVARE**, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

**«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE,
DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI»**

che si compone di n. 25 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2°) **DI DARE ATTO** che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disciplina con esso contrastante.

3°) **DI DARE ATTO** che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta del Presidente;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali: in particolare i Consiglieri PEROTTO Alan ed AIMONE GESCHIN Marco chiedono se sia stata individuata l'area all'interno del Cimitero Comunale, per la dispersione delle ceneri.

Il Vice Sindaco Sig. ANGELINO Franco illustra le varie soluzioni allo studio.

I Consiglieri PEROTTO Alan ed AIMONE GESCHIN Marco, pertanto, sollecitano una celere decisione dell'Amministrazione.

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione.



Comune di Coggiola

Provincia di Biella

REGIONE PIEMONTE

(Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

SOMMARIO

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|------|--|------|--|
| | CAPO I - NORME GENERALI | | CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI |
| 1 | Oggetto del regolamento | 14 | Dispersione delle ceneri |
| | CAPO II - CREMAZIONE | 15 | Luogo di dispersione delle ceneri |
| 2 | Disciplina della cremazione | | CAPO IV – AFFIDAMENTO DELLE CENERI |
| 3 | Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione | 16 | Consegna ed affidamento delle ceneri |
| 4 | Identità delle ceneri | 17 | Conservazione dell'urna |
| 5 | Feretri per la cremazione | 18 | Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne |
| 6 | Cremazione per insufficienza di sepolture | | CAPO V – NORME FINALI |
| 7 | Crematori | 19 | Tutela dei dati personali |
| 8 | Caratteristiche dell'urna cineraria | 20 | Leggi ed atti regolamentari |
| 9 | Destinazione delle ceneri | 21 | Abrogazione di precedenti disposizioni |
| 10 | Affidamento e dispersione delle ceneri | 22 | Pubblicità del regolamento |
| 11 | Iscrizione ad associazione | 23 | Rinvio dinamico |
| 12 | Mancata individuazione dell'affidatario dell'incaricato della dispersione | 24 | Vigilanza – Sanzioni |
| 13 | Targa con generalità defunti cremati | 25 | Entrata in vigore |

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 47 DEL 30-09-2008

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:
 - del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente;
 - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
 - della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 4 – Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 7 – Crematori.

1. Questo comune non è interessato alla
costruzione del crematorio.

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;

b) interrate all'interno del cimitero;

c) disperse;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)*

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 11 – Iscrizione ad associazione. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)*

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. *(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)*

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati. *(L.R. n. 20/2007, art. 7)*

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 14 – Dispersione delle ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)*

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto, delimitato e segnalato, all'interno del cimitero del Capoluogo di Coggiola;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 16 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune (Allegato A). Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 17 – Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 18 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. *(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)*

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 20 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;

- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

- la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 22 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e sul suo sito web istituzionale.

Art. 23 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 25 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 30/09/2008 con atto n. 47;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi


dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FOGLIA BARBISIN Gianluca

Il Segretario Comunale
ROSSINI dr.ssa Mariella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA**, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Lì _____

Il Segretario Comunale

ROSSINI dr.ssa Mariella

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(articolo 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

Coggiola, lì

Il Segretario Comunale

ROSSINI dr.ssa Mariella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

n. _____ Reg, Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì _____

Il Segretario Comunale

ROSSINI dr.ssa Mariella